

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4165 del 11/09/2019
Oggetto	REG. REG. n° 41/01 ART. 31. COMUNE DI GOSSOLENGO - VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE GOSSOLENGO (PC) LOC. CENTRO SPORTIVO, AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI. PROC. PC04A0047, SINADOC 12280/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4264 del 09/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N° 41/01 ART. 31. COMUNE DI GOSSOLENGO - VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE GOSSOLENGO (PC) LOC. CENTRO SPORTIVO, AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI. PROC. PC04A0047, SINADOC 12280/2019

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), le D.G.R. n° 1415/2016, n° 1792/2016 e 2254/2016;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta in data 17/02/2017 prot. n° 1809 con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva un'interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente P.T.C.P. (Allegato N.5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo in particolare alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che:

- con atto 22/11/2004 n° 95465, il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure, sede di Piacenza, della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato al Comune di Gossolengo (PC) l'autorizzazione a procedere alla ricerca di acqua sotterranea, da destinare ad uso irrigazione aree verdi, tramite perforazione di n° 1 pozzo, su terreno di proprietà dell'Ente stesso, posto in Località “Centro Sportivo”, censito al N.C.T. del Comune di Gossolengo al Foglio 7, Mappale 114 aventi le seguenti caratteristiche: profondità 80, portata massima di litri/sec. 5;
- il sig. Andrea Fornasari (C.F. FRN NDR 65H04 G535M, in qualità di Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Gossolengo (PC), con sede nel Comune medesimo, Piazza Roma n° 18 (C.F. 00198670333), in data 18/03/2019 (pervenuta in pari data ed assunta al n° PGPC/2019/43145 di prot.), ha presentato ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001 richiesta di autorizzazione a variante non sostanziale all'autorizzazione sopra descritta PC04A0047, mediante sostituzione di pozzo esistente che ha avuto un problema strutturale che ne impedisce l'utilizzo, con invarianza di tutte le caratteristiche, della portata e del volume complessivo di prelievo concedibile;

DATO ATTO che il pozzo in progetto verrà realizzato sul medesimo terreno di proprietà del Comune di Gossolengo (PC), sito nel territorio del medesimo Comune, Località “Centro Sportivo”, catastalmente identificato al al Foglio 7, Mappale 114 del N.C.T. di detto Comune;

DATO ATTO che:

- ♦ il nuovo pozzo in progetto avrà le medesime caratteristiche tecniche del manufatto da sostituire, inutilizzabile per un problema strutturale;
- ♦ il pozzo esistente dovrà essere pertanto chiuso a regola d'arte, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento Regionale n° 41/2001;
- ♦ il prelievo di risorsa idrica sotterranea dal nuovo pozzo avrà la medesima destinazione d'uso, ossia verrà utilizzato a scopo irrigazione aree verdi comunali e impianti sportivi;
- ♦ il prelievo effettuato dal nuovo pozzo non potrà superare i 8.000 mc/annui complessivi;

ESAMINATA la relazione tecnica a firma del tecnico incaricato dal Comune richiedente, inviata a corredo della precitata domanda ai sensi del R.R. 41/2001 art. 31 commi 3 e 5;

CONSIDERATO che quanto richiesto con la domanda prot. 43145 del 18/03/2019 si configura quale variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001, all'autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea rilasciata, ai sensi dell'art. 16 del R.R. medesimo, dalla Regione Emilia-Romagna con il summenzionato provvedimento dirigenziale n° 95465 del 22/11/2004, pratica cod. SISTEB PC04A0047;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n° 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n° 9 e ss.ii. e mm.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n° 152/2006;

CONSIDERATO che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione ex ante condotta con il "metodo ERA" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e ricade nei casi di "attrazione" definiti dalla medesima direttiva;

VERIFICATA in particolare la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera una criticità tendenziale "media", il corpo idrico sotterraneo (cod. 00320ER – DQ1 – CL nome CONOIDE TREBBIA - LURETTA – LIBERO) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con l'applicazione del "metodo ERA" per la

valutazione del rischio ambientale risulta che la "le derivazioni sono compatibili, con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggi sito specifici;

RITENUTO di confermare in particolare che:

- il concessionario dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n° 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n° 69 del 02/07/2010 alla "installazione e alla manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata";
- I dati su base annuale risultanti dai predetti dispositivi di misurazione dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi. La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n° 41/2001;

RITENUTO che possa essere rilasciata l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo in sostituzione del manufatto esistente, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse;

RITENUTO, infine, di prescrivere la rimozione dell'opera di presa e il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 35, R.R. 41/2001

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, ai sensi del disposto dell'art. 31 del Regolamento Regionale n° 41 del 2001, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Gossolengo (PC) con sede nel Comune medesimo, Piazza Roma n° 18 (C.F. 00198670333) - la variante non sostanziale all'autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea rilasciata, ai sensi dell'art. 16 del R.R. medesimo, dalla Regione Emilia-Romagna con il summenzionato provvedimento dirigenziale n° 95465 del 22/11/2004, (pratica cod. SISTEB PC04A0047), consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, inutilizzabile per un problema strutturale;

2. di dare atto, pertanto, che il pozzo in progetto verrà realizzato in sostituzione dell'opera di presa di cui al proc. PC04A0047 e avrà le medesime caratteristiche tecniche del manufatto da sostituire, inutilizzabile per problema strutturale. Il prelievo di risorsa idrica sotterranea dal nuovo pozzo avrà la medesima destinazione d'uso (irrigazione aree verdi comunali e impianti sportivi) e il prelievo effettuato dal nuovo pozzo non potrà superare gli 8.000 mc/annui complessivi da assentire con apposito atto di concessione;
3. di stabilire che il Comune di Gossolengo (PC) sia tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a) rimuovere l'opera di presa e ripristinare i luoghi entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, nel rispetto delle sottoriportate prescrizioni circa le modalità di tombamento e messa in sicurezza del pozzo medesimo:
 - I. rimozione dei manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - II. i tratti di pozzo non interessati dai filtri possono essere riempiti con materiale granulare;
 - III. i tratti del pozzo interessati dai filtri vanno riempiti con getto a pressione di boiacca di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo pozzo, in modo da interessare con la cementazione anche parte dell'acquifero circostante;
 - IV. riempimento del vano con la testa pozzo (ove esistente) con inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.) con asfalto o cemento;
 - b) comunicare a questo Servizio la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell'avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
 - c) trasmettere a questo Servizio una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, per attestarne l'avvenuta regolare esecuzione, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
4. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente normativa in materia, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3.;
5. di stabilire che la presente autorizzazione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;

6. che, in esito alle risultanze tecniche trasmesse ai sensi dell'art. 2 dell'articolo parte integrante del presente atto, si potrà procedere alla rilascio del disciplinare di concessione relativo al procedimento PC04A0047;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di disporre che l'originale del presente atto sia conservato presso l'archivio informatico del Servizio concedente e che ne sia consegnata al richiedente copia conforme, esente da bollo in quanto Ente Pubblico, e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
9. di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n° 104/2010 nel termine di 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140,143 e 144 del R.D. 1775/1993, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. di definire nell'articolo che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 - Ubicazione e caratteristiche della perforazione

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Gossolengo (PC) - Località "Centro Sportivo";
- coordinate catastali: Foglio 7, Mappale 114;
- coordinate geografiche UTM 32 ED50: X= 548.237 Y= 4.983.287

1.2 Caratteristiche tecniche:

- profondità massima di metri 80 dal piano campagna;
- colonna filtrante in PVC del diametro di 125 mm;
- il pozzo sarà equipaggiato con un'elettropompa sommersa della potenza di kW. 5 e con una portata d'esercizio di 4,16 l/s;

- i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.

Art. 2 – Comunicazioni inizio lavori

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà formalmente comunicare con un anticipo di almeno 10 gg. all'Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza – con PEC: aoopec@cert.arpae.emr.it e all'indirizzo di posta elettronica agabba@arpae.it quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura una relazione che illustri l'esito della ricerca, corredata da una **“dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima”** contenente:

- caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità dei pozzi, le quote delle fenestrate;
- modalità costruttive delle opere a protezione dei pozzi;
- rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento dei pozzi;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
- tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
- scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo (nel modello predisposto dalla struttura concedente) recante in particolare la precisa profondità del pozzo, le quote delle fenestrate dei filtri e le eventuali modifiche costruttive NON SOSTANZIALI intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n° 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, consistente nella comunicazione dell'inizio dei lavori di

perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n° 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio; il medesimo dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n° 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/itit/ispra/adempimenti_di_legge/trasmissione_informazioni_Legge_464-84/istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 – Prescrizioni tecnico-costruttive

I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio.

La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpae e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

La perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come “strati idro-fertili”) appartenenti a “gruppi acquiferi” diversi.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;
- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;

Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione dei pozzi, vengano scaricate il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale ad Arpae - SAC; il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del **provvedimento autorizzativo di variante**.

Il titolare del pozzo, dovrà provvedere, a norma della DGR n° 2254 del 21/12/2016, all'installazione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata.

I dati così rilevati dovranno essere comunicati alla Regione, avvalendosi preferibilmente di procedure informatizzate. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n° 2254/2016.

Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione del dispositivo di misurazione ovvero dall'adesione ad un sistema di consiglio, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio di ogni anno** alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n° 41/2001.

Art. 4 -Termini

La presente autorizzazione è accordata per la durata di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente atto.

Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n° 41/2001.

Art. 5 – Osservanza di Leggi e Regolamenti

Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza delle testate dei pozzi o degli avampozzi, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento stesso.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6- Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n° 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del Regolamento Regionale n° 41/2001).

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.